

PROCEDURA ITALIANA **HOTLINE** - CONFORMITÀ ETICA E SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Introduzione:

Balchem Corporation (“*Balchem*” o la “*Società*”) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata dalla tutela dei valori di responsabilità e integrità. Il primo dei valori fondamentali di Balchem è “*fare sempre la cosa giusta*”. Seguendo tale principio si può favorire un ambiente di lavoro sano, sicuro ed etico.

Per questa ragione, Balchem ha implementato la presente procedura al fine di disciplinare la Segnalazione di Violazioni (come infra definite) all’interno della Società.

La presente procedura intende, quindi, disciplinare le modalità di effettuazione e di gestione delle Segnalazioni di Violazioni all’interno della Società nonché implementare i relativi canali di segnalazione interni.

La presente procedura trova il suo fondamento giuridico nel Decreto Legislativo, 10 marzo 2023, n. 24 (il “*Decreto Whistleblowing*” - che recepisce la Direttiva UE n. 2019/1937) e nel Decreto Legislativo, 8 giugno 2001, n. 231. I principi della presente procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia all’Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentare competenti, né quelli di segnalazione agli organi di controllo istituiti presso la Società.

1. Cos’è il Whistleblowing

Con il termine “*whistleblowing*” si fa comunemente riferimento alla rivelazione, da parte di un individuo (il “*Segnalante*”), di un illecito commesso all’interno di un ente/organizzazione, illecito del quale tale individuo abbia avuto conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

L’utilità del whistleblowing è quella di far emergere potenziali condotte illecite che possono nuocere all’integrità e alla reputazione della Società, identificando con tempestività i rischi connessi, e così promuovendo una cultura aziendale etica, sana e sostenibile.

2. Chi può effettuare le segnalazioni:

Sono legittimati a segnalare violazioni ai sensi della presente procedura le persone che operano nel contesto lavorativo della Società in qualità di:

- lavoratori dipendenti e autonomi che prestano la propria attività presso la Società;
- i dipendenti ed i collaboratori dei fornitori della Società;
- consulenti, liberi professionisti della Società;
- volontari e tirocinanti della Società retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e gli individui con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

I soggetti individuati al precedente paragrafo (di seguito, i “*Segnalanti*”) possono inoltrare una Segnalazione:

- a. quando il rapporto giuridico è in corso;
- b. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- c. durante il periodo di prova;
- d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

3. Cosa può essere segnalato nell’ambito della normativa

Per “*Violazione*” si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, che lede l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che si concretizza in qualsiasi comportamento, atto od omissione consistente in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Per “Segnalazione” si intende la comunicazione, scritta od orale, di informazioni riguardanti:

- le Violazioni commesse;
- le Violazioni non ancora commesse ma che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti;
- le condotte volte ad occultare le Violazioni di cui sopra.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di Violazione delle norme, pertanto, al momento della Segnalazione, il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell’ambito di applicazione della normativa (si veda paragrafo 3. che precede).

Sono escluse dall’applicazione della normativa le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (a titolo esemplificativo non esaustivo segnalazioni riguardanti vertenze, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali etc.).

4. Canali di segnalazione interni

Per rendere le segnalazioni uno strumento sicuro e facile per tutti i Segnalanti, Balchem ha adottato un sistema di *reporting* con una società terza, *Navex - EthicsPoint*, che gestirà la Segnalazione con la massima riservatezza.

Flusso di segnalazione:

1. Presentazione di una Segnalazione in Italia

- A. Una Segnalazione può essere effettuata *online* tramite l’[EthicsPoint - Balchem Corporation](https://www.ethicspoint.com) utilizzando il [link balchem.ethicspoint.com](https://www.balchem.ethicspoint.com) o per telefono al numero **800-172-444**, inserendo il codice **877-597-7473** disponibile 24/7 con interprete per lingua non inglese). Al momento dell’effettuazione della Segnalazione viene rilasciato al Segnalante un *ID Report*.
- B. La Segnalazione contiene i seguenti elementi:
 - le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della eventuale posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione (salvi i casi di Segnalazione anonima);
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della Segnalazione e, quindi, una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione nonché, ove possibile, anche delle modalità con cui si è venuti a conoscenza degli stessi;
 - altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
 - l’indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione, ove presenti;
 - l’indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti, ove possibile;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- C. Al momento del contatto tramite *hotline*, al Segnalante vengono poste una serie di domande, alle quali dovrà fornire risposte più precise possibili.
- D. Nell’effettuare la Segnalazione, il Segnalante può decidere se rivelare o meno la propria identità. Il Segnalante rimane anonimo se non decide espressamente di rivelare la propria identità. È importante che il Segnalante prenda nota dell’*ID Report* fornito e controlli la *hotline* per verificare se Balchem sta richiedendo informazioni aggiuntive.
- E. Oltre all’*ID Report*, una volta completata la Segnalazione, al Segnalante verrà assegnato un codice univoco chiamato “*Report Key*” che, insieme al Report ID e a una *password* creata durante la trasmissione della Segnalazione, aiuterà il Segnalante a verificare lo stato della propria Segnalazione.

Feedback, indagini e soluzioni:

- A. Dopo aver ricevuto una Segnalazione, l’*EthicsPoint* inoltra la Segnalazione al personale interno a Balchem a cui è affidata la gestione delle segnalazioni (*General Counsel*, Responsabile delle Risorse Umane, Responsabile dell’*Audit* interno e i membri dell’Ufficio Legale di Balchem Corporation, tutti adeguatamente formati sia in materia di *whistleblowing* che in materia di *privacy* - congiuntamente il “*Personale Competente*”). Il Personale Competente rilascerà al Segnalante la conferma della segnalazione entro sette giorni, manterrà le interlocuzioni con il Segnalante, darà corretto seguito alle Segnalazioni ricevute nonché fornirà un primo riscontro entro 3 mesi.
- B. Qualora la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato ed autorizzato dall’azienda, laddove si deduca dalla Segnalazione che il Segnalante voglia beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing*, la Segnalazione va trasmessa entro il termine di 7 giorni al soggetto interno competente.
- C. Una volta che il Personale Competente riceve la notifica di una Segnalazione, in base al contenuto di quest’ultima, l’Ufficio/Dipartimento competente darà avvio ad un’indagine. Le informazioni pertinenti saranno condivise solo

con il Personale competente e/o Ufficio/Dipartimento autorizzato e responsabile di condurre le indagini. Sulla base delle risultanze fattuali, saranno considerate ed adottate tutte le misure opportune.

- D. Il caso verrà chiuso solo una volta che l'indagine sarà portata a termine e una risoluzione appropriata verrà adottata dalla Società.

Segnalazioni riferite al Personale Competente

Qualora la persona indicata quale responsabile della Violazione coincida con una qualsiasi persona facente parte del Personale Competente, la Segnalazione deve essere tempestivamente indirizzata a un altro soggetto facente parte del Personale Competente che non sia coinvolto nella Segnalazione. In ogni caso, nessun soggetto che sia interessato dalla Segnalazione verrà coinvolto in alcun aspetto dell'investigazione o nell'hotline process.

5. Ritorsioni

Balchem si impegna a tutelare il Segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ossia: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, e che provochi o possa provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (di seguito, gli "Atti Ritorsivi").

A titolo esemplificativo non esaustivo, sono considerati Atti Ritorsivi: licenziamento, sospensione, mutamento di funzioni, sospensione della formazione, intimidazioni, discriminazione, mancato rinnovo del contratto, annullamento del contratto di fornitura, etc.

Ogni Atto Ritorsivo è vietato e, se accertato, può portare a un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile. La medesima tutela si applica anche in caso di Segnalazione anonima, se l'identità del Segnalante è stata successivamente identificata e quest'ultimo abbia subito un Atto Ritorsivo.

La tutela contro gli Atti Ritorsivi viene altresì garantita:

- a. ai c.d. "facilitatori", ossia quelle persone fisiche che assistono un Segnalante nel processo di segnalazione, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b. alle persone fisiche del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà del Segnalante oppure agli enti per i quali il Segnalante lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Il Segnalante e/o le persone fisiche indicate *supra*, che ritengono di essere stati vittime di un Atto Ritorsivo quale conseguenza della Segnalazione effettuata, possono rivolgersi all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), che valuterà il carattere ritorsivo della misura adottata nei confronti del Segnalante e l'irrogazione di eventuali sanzioni a carico del responsabile.

Le misure di protezione contro gli Atti Ritorsivi, previste nel presente paragrafo, si applicano a condizione che, al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di cui al paragrafo 3. che precede.

Inoltre, le misure di protezione contro gli Atti Ritorsivi non si applicano al Segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale di quest'ultimo per i reati di diffamazione o di calunnia o per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero sia accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

6. Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni è effettuato da Balchem in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni ai Segnalanti e alle persone coinvolte nelle Segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

EthicsPoint garantisce che la tecnologia "Privacy by Design" elimini tutte le chiamate in arrivo o i contatti web da qualsiasi informazione identificativa (inclusa posizione, nome e numero di telefono del chiamante). Nessuna informazione inerente al Segnalante è nota tranne la lingua in cui desiderano condurre l'intervista e la *hotline* aziendale che hanno contattato.

Inoltre, tutte le informazioni ottenute durante la chiamata saranno criptate e trattate con la massima riservatezza, compresa l'identità dei soggetti segnalanti, qualsiasi persona che assista la segnalazione, persone menzionate nel caso e tutti i contenuti

e la documentazione raccolti durante l'evento di segnalazione. Tali informazioni non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso del Segnalante stesso.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

7. Informazione

Le informazioni sulle modalità di segnalazione di eventuali Violazioni sono affisse sul posto di lavoro in aree comuni e rese disponibili ai potenziali segnalatori attraverso il sito internet aziendale.

I rappresentanti sindacali sono stati informati dalla Società in merito all'implementazione delle prescrizioni del Decreto Whistleblowing e all'istituzione di canali di segnalazione interni alla Società stessa.

8. Canale di segnalazione esterno - ANAC

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una tra le seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna non sia attivo, oppure non sia in grado di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- b. il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e quest'ultima non abbia avuto seguito;
- c. il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è predisposto e gestito da ANAC. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta dall'Autorità, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. L'ANAC ha l'obbligo di: (i) dare avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 (sette) giorni; (ii) dare diligente seguito alle informazioni ricevute; (iii) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti; (vi) dare riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi ovvero, in casi eccezionali, entro 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione; e, infine, (v) comunicare l'esito finale del procedimento.

I Destinatari della presente procedura sono invitati, prima di rivolgersi all'ANAC, ad utilizzare i canali di segnalazione interni alla Società.

9. Divulgazione Pubblica

Per "*Divulgazione Pubblica*" si intende che il Segnalante renda di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

I Destinatari della presente procedura sono invitati, prima di effettuare una Divulgazione Pubblica, ad utilizzare per quanto possibile i canali di segnalazione interni alla Società e di segnalazione esterna dell'ANAC.

Il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica beneficia delle misure di protezione di cui al paragrafo 5. che precede se, al momento della stessa, ricorra una tra le seguenti condizioni:

- a. il Segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non sia stato dato riscontro nei termini previsti;
- b. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

10. Violazione della presente procedura

Le violazioni alla presente procedura sono sanzionabili nel rispetto di quanto definito dal sistema sanzionatorio in vigore e nel rispetto della normativa di riferimento vigente.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare gli allegati 1- Processo di flusso del Contact Center EthicsPoint, l'allegato 2 FAQ e le linee guida ANAC presenti al seguente link Whistleblowing - www.anticorruzione.it